

CONSORZIO INTERCOMUNALE**DI SERVIZI PER L'AMBIENTE****- CIRIE' -****VERBALE di DELIBERAZIONE
Del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE**

N. 28 Data 20/12/2023

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI – TRASFERIMENTO TITOLARITA' E APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL CONSORZIO E L'UNIONE MONTANA VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE. APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA E CONSEGUENTI DETERMINAZIONI.

L'anno duemilaventitre, addì 20 del mese di dicembre alle ore 17:30 in Ciriè in via telematica ed in audio/videoconferenza attraverso la piattaforma Gotomeeting per determinazione del Presidente, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del quale fanno parte i Signori:

		Presenti
Sig. BUROCCO Mario	Presidente	SI
Sig. BAIRO Patrizia	Componente	SI
Sig. BUSSONE Giorgio	Componente	SI
Sig. D'ELIA Michele	Componente	SI
Sig. SVEGLIA Giuseppe	Componente	NO

Svolge le funzioni di Segretario il Dr. Matteo BOSSA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BUROCCO Mario assume la Presidenza dichiarando aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Si dà atto della presenza dell'Ing. Ansinello Giuseppe (Direttore FF CISA).

Acquisiti agli atti, se dovuti, i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18-8-2000 n° 267 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali".

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI – TRASFERIMENTO TITOLARITA' E APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL CONSORZIO E L'UNIONE MONTANA VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE. APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA E CONSEGUENTI DETERMINAZIONI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 1 comma 691 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che stabilisce che *“I Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”*

Visto l'art. 1 comma 692 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che stabilisce che *“Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso”*

Premesso:

- che il Consorzio di Area Vasta CISA svolge le funzioni di Consorzio di Ambito Ottimale, ai sensi dell'art 7 della L.R. n. 1/2018, così come modificato dall'art. 3 della Legge Regionale n. 4 del 16/02/2021 e, in particolare, determina il modello tariffario che consente il raggiungimento degli obiettivi della Legge Regionale e del Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani;

- che il Consorzio di Area Vasta CISA, in virtù della delibera di Assemblea Consortile n. 24 del 27/09/2007, ha sottoscritto un *“Contratto di Servizio”* con la Società SIA srl di Ciriè, che prevede l'affidamento di servizi ambientali alla Società stessa attraverso specifici accordi da definirsi di volta in volta secondo le competenze dei singoli organi societari, perseguendo l'interesse dei due Enti e degli Enti Locali che li controllano;

- che questo Consorzio con deliberazione dell'Assemblea Consorziale n. 13 del 14/07/2011 e successivo atto n. 9 del 04/03/2014 ha trasferito alla Società SIA srl di Ciriè alcune attività strumentali, operative ed esecutive già in capo al medesimo Consorzio, tra cui anche la gestione della tariffa di igiene ambientale dei Comuni consorziati interessati al servizio;

- che questo Consorzio con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 03/06/2014, n. 54 del 28/12/2015 e n. 22 del 27/09/2023 ha nominato il Funzionario Responsabile della Tassa sui Rifiuti, attualmente dipendente della Società SIA srl e concesso a questo Consorzio in forza del punto 13 del *“Contratto di Servizio”* in essere tra CISA e SIA, a cui sono conferite tutte le funzioni ed i poteri necessari per organizzare ogni attività relativa al tributo previsto ai sensi del sopra citato art. 1 comma 692 della Legge 147/2013 e smi;

Considerato;

- che l'Unione Montana dei Comuni della Valli di Lanzo Ceronza e Casternone con delibera consiliare n. 32 del 29/12/2021 ha approvato una convenzione per l'effettuazione del servizio di gestione della tassa sui rifiuti (TARI), direttamente con la Società SIA srl, con decorrenza fino al 31/12/2024, stabilendo altresì che i Comuni facenti parte dell'Unione Montana possono eventualmente deliberare il trasferimento di tale funzione alla Società SIA srl e sottoscrivere la medesima convenzione, pertanto i Sindaci dei Comuni di Ala di Stura, Balangero, Balme, Cantoira, Chialamberto, Coassolo T.se, Corio, Givoletto, La Cassa, Lanzo T.se, Monastero di Lanzo,

Pessinetto, Val della Torre e Vallo Torinese, hanno singolarmente approvato e sottoscritto la convenzione allegata al presente provvedimento (Allegato A);

Vista la nota prot. 1249 del 18/08/2023 (Allegato B) trasmessa dalla Società SIA srl con la quale richiede al Consorzio di Area Vasta il trasferimento della titolarità della convenzione relativa alla gestione della Tariffa Rifiuti, già sottoscritta con la Società SIA srl e allegata in copia al presente provvedimento, in quanto le motivazioni che avevano portato ad assumere direttamente gli affidamenti relativi alla gestione della tariffa rifiuti sono venuti meno a seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale n. 1/2018 e smi che ha definito il nuovo assetto di governance confermando gli ambiti degli esistenti Consorzi, trasformati in Consorzi di Area Vasta e affidando loro la gestione del modello tariffario;

Vista la nota prot. 1626 del 12/10/2023 trasmessa dalla Società SIA srl e allegata al presente provvedimento (Allegato C) con la quale si indicano i costi derivanti dalla gestione del servizio tariffario a carico dell'Unione Montana interessata al servizio, sulla base della modalità di lavoro scelta da ogni singolo Comune in accordo con il Funzionario Responsabile incaricato dalla Società SIA srl e comunicato al Consorzio con nota prot. 1535 del 27/09/2023;

Vista la comunicazione prot. 1705 del 31/10/2023 con la quale il Consorzio richiede all'Unione Montana, nonché alle relative Amministrazioni Comunali facenti parte la medesima Unione, l'accettazione del passaggio di titolarità proposto dalla Società SIA srl di Ciriè in data 18/08/2023 tramite l'approvazione dello schema di *Protocollo d'Intesa* allegato al presente provvedimento (Allegato D) e, nel contempo, la disponibilità al posticipo della scadenza temporale stabilita per lo svolgimento del servizio in oggetto al 31/12/2027, anziché al 31/12/2024, in modo tale da allineare le scadenze per le attività inerenti la gestione tariffaria svolte sui Comuni di Ala di Stura, Balangero, Balme, Cantoira, Chialamberto, Coassolo T.se, Corio, Givoletto, La Cassa, Lanzo T.se, Monastero di Lanzo, Pessinetto, Val della Torre e Vallo Torinese, alle medesime attività già svolte sui restanti Comuni consorziati che hanno affidato tale servizio direttamente al Consorzio di Area Vasta

Considerato che l'Unione Montana dei Comuni delle Valli di Lanzo Ceronda e Casternone con delibera del Consiglio n. 24 del 20/11/2023 ha approvato lo schema di *Protocollo d'Intesa* proposto dal Consorzio per l'effettuazione del servizio di gestione della tassa sui rifiuti (TARI) per i Comuni facenti parte dell'Unione Montana che deliberano formalmente il trasferimento della funzione di gestione della TARI all'Unione medesima, con decorrenza fino al 31/12/2027;

Ritenuto quindi opportuno, per il regolare proseguimento del servizio di gestione della tariffa rifiuti (TARI) sui Comuni facenti parte l'Unione Montana:

1. approvare lo schema di *Protocollo d'Intesa* allegato al presente provvedimento, autorizzando nel contempo il Presidente o il suo delegato alla sottoscrizione dell'atto;
2. avvalersi del vigente "*Contratto di Servizio*" sottoscritto tra il Consorzio e la Società SIA srl, affidando a tale Società il servizio di gestione della tariffa dei rifiuti, con le modalità contenute nello schema di *Protocollo d'Intesa* allegato e alle condizioni economiche determinate sulla base della modalità di lavoro già scelta dal Comune e puntualmente indicate nell'elenco trasmesso dalla Società SIA con nota prot. 1626 del 12/10/2023;
3. nominare la Sig.ra Michela Crosetto, attualmente dipendente della Società SIA srl, quale Funzionario Responsabile della Tassa sui rifiuti (T.A.R.I), a cui sono conferite tutte le funzioni ed i poteri necessari per organizzare ogni attività relativa alla gestione del tributo, ai sensi dell'art. 1 comma 692 della legge 147/2013, in merito al servizio svolto sui Comuni facenti parte dell'Unione Montana dei Comuni delle Valli di Lanzo Ceronda e Casternone ed in virtù della nota prot. 1535 del 27/09/2023 trasmessa dalla Società SIA srl.

Tutto quanto sopra premesso;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di approvare il *Protocollo d'Intesa* allegato al presente provvedimento (Allegato D) che impegna il Consorzio CISA alla gestione della tassa sui rifiuti (TARI) per i Comuni facenti parte dell'Unione Montana dei Comuni delle Valli di Lanzo Ceronda e Casternone, che deliberano formalmente l'accettazione del passaggio di titolarità proposto dalla Società SIA srl di Ciriè, nonché approvare il posticipo della scadenza temporale del servizio in oggetto al 31/12/2027;
2. Di autorizzare il Presidente del Consorzio o suo delegato, alla sottoscrizione del protocollo in oggetto;
3. Di affidare alla Società SIA srl di Ciriè, in qualità di gestore delle attività trasferite con deliberazione dell'Assemblea Consorziale n. 13 del 14/07/2011 e successivo atto n. 9 del 04/03/2014, il servizio di gestione tariffaria dei rifiuti per le utenze dei Comuni facenti parte dell'Unione Montana dei Comuni delle Valli di Lanzo Ceronda e Casternone, che deliberano formalmente l'accettazione del passaggio di titolarità.
4. Di nominare, con decorrenza immediata e in forza del *Contratto di Servizio* in essere tra il Consorzio CISA e la Società SIA srl, la Sig.ra Michela Crosetto, dipendente della medesima Società, quale Funzionario Responsabile della Tassa sui rifiuti (TA.RI), a cui sono conferite tutte le funzioni ed i poteri necessari per organizzare ogni attività relativa alla gestione del tributo, ai sensi dell'art. 1 comma 692 della legge 147/2013, in merito al servizio svolto sui Comuni aderenti l'Unione Montana dei Comuni delle Valli di Lanzo Ceronda e Casternone;
5. Di stabilire che ogni variazione delle condizioni economiche derivanti dall'esecuzione del servizio di gestione della tariffa rifiuti dovrà essere concordata con questo Consorzio e l'Amministrazione Comunale;
6. Di mantenere in capo a questo Consorzio la supervisione e l'indirizzo delle politiche tariffarie dei Comuni gestiti;
7. Di demandare al Direttore del Consorzio, in collaborazione con il Funzionario Responsabile della Tassa sui rifiuti (TA.RI) incaricato dalla Società SIA srl, la redazione di un Disciplinare che regoli le prestazioni inerenti la gestione della tariffa rifiuti resa dalla medesima Società in virtù del "*Contratto di Servizio*";
8. Di trasmettere copia del presente provvedimento all'Unione Montana dei Comuni della Valli di Lanzo Ceronda e Casternone, all'Ufficio Tecnico del Consorzio CISA e alla Sig.ra Michela Crosetto presso Ufficio Tariffa della Società in house SIA srl di Ciriè;
9. Di dichiarare, con successiva ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile per motivi di urgenza.

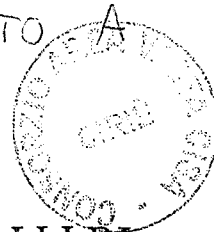


UNIONE MONTANA DI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE

Servizio Segreteria

Email : segreteria@unionemontanavlc.it pec: unionemontana.vlcc.to@legalmail.it

ALEGATO

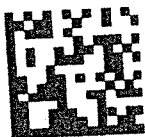


Sede: Ceres, Fraz. Fè n° 2, cap. 10070
Tel. 0123/53339 – fax 0123/53716
C.F.: 92049610014

Prot. n. 931

Ceres, 22/02/2022

Spett.le S.I.A. S.r.l.



Protocollo SIA
2022-S00315
22/02/2022
dir#ace

Oggetto: Servizio convenzionato gestione TARI. Rinnovo convenzione triennio 2022/2024 con società SIA.

Con la presente si trasmette la convenzione fra questa Unione Montana e la Vs Società per l'effettuazione del servizio di gestione della tassa sui rifiuti (TARI), con durata triennale, approvata dal questo Consiglio con atto n 32 del 29/12/2022.

Si resta in attesa di accordi per la firma della stessa.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Gianluca TOGLIATTI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.Lgs. 39/1993



UNIONE MONTANA DI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE (con sede in Ceres)

(Ala di Stura, Balangero, Balme, Cafasse, Cantoira, Chialamberto, Coassolo T.se, Corio, Fiano Germagnano, Givoletto, La Cassa, Lanzo T.se, Mezzenile, Monastero di Lanzo, Pessinetto, Val della Torre, Vallo T.se, Varisella)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N.32

OGGETTO:

CONVENZIONE CON LA SOC. S.I.A. DI CIRIE' PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE T.A.R.I. - APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE.

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di dicembre alle ore 21:00 nella sala Bessanese sita in LANZO T.SE, convocato via e-mail, si è riunito il Consiglio dell'Unione Montana di Comuni in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Seconda convocazione:

Sono presenti i Signori:

NOMINATIVO	PRESENTE	NOMINATIVO	PRESENTE
TOGLIATTI Gianluca	Sì	COSTA FROLA Maria Susanna	Sì
ARNABOLDI GENINATTI	Giust.	FERROGLIO Ezio	Sì
CHIOLERO Stefano			
ASSALTO Ernestina	Sì	GALLIO Maria Grazia	Sì
BERGAGNA TEPAS Paola	Sì	GARBANO Mauro	Sì
BERGERO Graziano	Sì	MANTINI Mirella	No
BIANCO Marisa	No	MARIETTA Daniele	Sì
BONADE' BOTTINO Adriano	Sì	ROLLE Roberto	No
BONINO Guido	No	ROMEO Franco	No
CASTAGNERI Giovanni Battista	Sì	SCARANO Rinaldo	Giust.
CASTAGNO Aldo	Sì	VIVENZA Franca	Sì
COLOMBATTO Mariarosa	No		
		Totale Presenti:	13
		Totale Assenti:	8

Assiste alla seduta il Segretario dell'Unione **Dr.ssa Concetta CHISARI**, collegato in videoconferenza mediante piattaforma digitale "Google Meet", secondo i criteri stabiliti con Decreto del Presidente n. 14 del 25/11/2020, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza **TOGLIATTI Gianluca**, Presidente, che constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Si dà atto che alle ore 21.10 durante la trattazione del punto 2) dell'odg, è entrato nella sala del consiglio il Consigliere Rolfe Roberto, alle ore 21.16, durante la trattazione del punto 4), è entrato il Consigliere Colombatto Maria Rosa ed alle ore 21.43, durante l'esposizione del punto 7) dell'odg ha fatto ingresso il consigliere Romeo Franco, pertanto i presenti sono ora n. 16.

IL CONSIGLIO

Su relazione dell'Assessore Bergero;

PREMESSO che :

l'Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo nasce dalla scioglimento, per legge, della Comunità Montana Valli di Lanzo e Casternone ed a norma dell'art. 1 dello statuto:

c.2. L'Unione montana, è un ente locale dotato di personalità giuridica pubblica e potestà statutaria e regolamentare, che opera nel territorio coincidente con quello dei Comuni che la costituiscono secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme statali e regionali. 3. L'Unione montana costituisce ambito territoriale ottimale per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi che i Comuni le conferiscono. 4. All'interno dell'Unione Montana possono essere create diverse aggregazioni territoriali su base operativa-funzionale, senza personalità giuridica, nelle quali la gestione associata possa conseguire maggiore efficacia, efficienza ed economicità. 5. Ai sensi del comma 3° del presente articolo, l'Unione montana può esercitare a seguito di conferimento da parte dei Comuni: a) le funzioni fondamentali dei Comuni così come individuate dalla legislazione nazionale, da gestirsi in forma associata; b) le altre funzioni ed i servizi ad essa conferite dai Comuni;

Atteso che, alla luce delle surrichiamate disposizioni, tra le funzioni fondamentali una gran parte dei comuni, compresi i comuni non soggetti all'obbligo delle funzioni associate, ha provveduto a delegare all'Unione Montana l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

Atteso che, in considerazione della specialità della disciplina della Regione Piemonte che individua particolari forme di gestione, la funzione Organizzazione e gestione di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi non può essere gestita totalmente dall'Unione. L'Unione può occuparsi, su delega dei comuni, della gestione della TARI.

Considerato che, in applicazione delle disposizioni del Decreto Ronchi nonché delle disposizioni del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 (recante "Norme in materia ambientale") tutti i comuni deleganti gestiscono (anche solo parzialmente) la funzione di "Organizzazione e gestione di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi" attraverso il Consorzio Intercomunale Servizi per l'Ambiente (C.I.S.A.), in fase di scioglimento, oggi quasi del tutto sostituito dalla società SIA Srl – Servizi Intercomunalì per l'Ambiente – di Ciriè ;

Richiamate:

- la Deliberazione di questo Consiglio n. 6 del 09/04/2015 con la quale si stabiliva di approvare la "Convenzione fra l'Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone e il Consorzio Intercomunale Servizi per l'Ambiente (C.I.S.A.) per l'effettuazione del servizio di gestione della tassa sui rifiuti (TARI) - (art. 1 – comma 639 della legge 147/2011, s.m.i.)" composta di n. 9 articoli in scadenza il 31.12.2018;
- la Deliberazione di Consiglio n. 5 del 30/01/2021 con la quale è stata rinnovata la suddetta convenzione per il periodo 01/01/2019-31/12/2021;

Richiamato l'art. 1 della legge 147 del 27 dicembre 2013, istitutivo a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC) relativamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI);

Considerato che :

ai sensi dell'art. 1 comma 691 della legge n. 14/2013 e s.m.i "I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della

TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti”;

Alcuni degli stessi comuni che hanno delegato all'Unione la funzione di cui trattasi e si sono avvalsi della convenzione in scadenza per il servizio di bollettazione e riscossione del tributo comunale riscontrando un'economicità in termini di costi totali del servizio e distogliendo il personale addetto agli uffici di contabilità, già ridotto, da un servizio particolarmente impegnativo, hanno manifestato a questa amministrazione la volontà di proseguire nella gestione tramite consorzio;

Atteso che, in attesa della costituzione di un ufficio tributi e della definizione dell'organico dell'Unione montana, non si possa garantire il servizio delegato se non mediante l'affidamento alla società SIA della relativa riscossione, avendo appurato che, per ragioni fiscali, l'affidamento alla società comporta dei costi minori rispetto al Consorzio;

VISTA la bozza di convenzione predisposta dal SIA Srl – Servizi Intercomunali per l'Ambiente – di Ciriè, del quale tutti i Comuni dell'Unione fanno parte, costituita da n. 8 articoli e che concerne le annualità del tributo TARI, e cioè 2022, 2023 e 2024. Per quanto concerne invece la competenza temporale dei servizi resi, la convenzione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 31 dicembre 2024. Ciascuna parte potrà recedere al termine di ogni annualità (per il primo esercizio entro il 30/06/2022, per quelli successivi entro il 31/12/2022, 31/12/2023) con il preavviso, da inviare tramite lettera raccomandata con R.R., di almeno 60 giorni. Atteso che per l'anno 2022 il costo concordato del servizio, invariato rispetto alla precedente convenzione, sia pari a €. 7,06 a bolletta le eventuali variazioni ai costi dovranno essere comunicate e concordate tra le parti.

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. – D.Lgs. n. 267/2000, dai Responsabili dei Servizi in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

Il Presidente passa la parola al Segretario per la votazione con appello nominale, che rileva il seguente risultato:

Presenti n. 16

Favorevoli: 16 (unanimità)

D E L I B E R A

- 1) Di approvare la “Convenzione fra il l'Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone e la Società Servizi Intercomunali per l'Ambiente S.r.l. (S.I.A.) per l'effettuazione del servizio di gestione della tassa sui rifiuti (TARI) - (art. 1 – comma 639 della legge 147/201, s.m.i.)” composta di n. 8 articoli e allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 1) Di dare atto che la convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione e ha la durata di tre anni fino al 31.12.2024.
- 2) Di trasmettere il presente atto alla SIA S.r.l. - Servizi Intercomunali per l'Ambiente – di Ciriè e di autorizzare il presidente alla relativa sottoscrizione.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
TOGLIATTI Gianluca

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
Firmato digitalmente
Dr.ssa Concetta CHISARI

CONVENZIONE
FRA L'UNIONE MONTANA DI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE
E LA SOCIETA' SERVIZI INTERCOMUNALI PER L'AMBIENTE S.R.L. (S.I.A.)
PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI
(ART. 1 COMMI DAL 639 A 705 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013 N. 147 E S.M.I.)

Art. 1 – Affidamento del servizio per la gestione della tariffa dei rifiuti – tari

1. L'Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone affida alla società SIA Srl – Servizi Intercomunalì per l'Ambiente (nel seguito SIA) la gestione della tassa sui rifiuti – comprendente anche il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 – TARI, per i Comuni facenti parte dell'Unione che abbiano formalmente deliberato il trasferimento di tale funzione all'Unione medesima (riportati in allegato 1) e per tutti i Comuni facenti parte dell'Unione che formalizzeranno il trasferimento di tale funzione in data successiva, ai quali si intenderà automaticamente estesa la presente convenzione.
2. Detto tributo è disciplinato dall'apposito regolamento approvato da ciascun Comune con atto consiliare.
3. La determinazione dei criteri, della base imponibile e delle tariffe relativi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è in capo al Comune, che li comunica all'Unione ed a SIA.
4. SIA determina i conseguenti importi dovuti dai contribuenti ed emette avvisi di pagamento aventi le caratteristiche delle bollette di utenza intestate esclusivamente al Comune. Il tributo è versato dai contribuenti direttamente al Comune secondo le modalità previste dalla legge.
5. Agli incassi degli importi dovuti a titolo di tassa sui rifiuti (TARI) dai venditori ambulanti che sono soggetti alla tassa rifiuti giornaliera, nonché delle occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche, provvede direttamente ciascun Comune.
6. Il versamento del tributo è effettuato dai contribuenti secondo la rateizzazione stabilita da ciascun Comune e disciplinata dalla legge e dal regolamento comunale di cui al punto 2.

Art. 2 – Durata convenzione

La presente convenzione ha competenza triennale per quanto concerne le annualità del tributo TARI, e cioè 2022, 2023 e 2024; per quanto concerne invece la competenza temporale dei servizi resi la convenzione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 31 dicembre 2024; ciascuna parte potrà recedere al termine di ogni annualità (per il primo esercizio entro il 30/06/2022, per quelli successivi entro il 31/12/2022 o il 31/12/2023) con il preavviso, da inviare tramite lettera raccomandata con R.R., di almeno 60 giorni.

Art. 3 – Incompatibilità

I Comuni che abbiano formalmente deliberato il trasferimento della funzione all'Unione e l'Unione medesima non possono effettuare direttamente attività rientranti nella gestione della TARI di cui all'art. 1, fatta salva la tariffa giornaliera (di cui all'art. 1 comma 5) e la riscossione coattiva (che resterà in ogni caso in capo ai Comuni).

Art. 4 – Oneri a carico di ciascun Comune

1. Ciascun Comune concede in uso gratuito a SIA un locale per lo sportello di gestione dei rapporti con l'utenza, dotato di idonea attrezzatura e la possibilità di poter attivare il collegamento ad INTERNET.
2. Ciascun Comune si impegna, inoltre, a titolo gratuito, a trasmettere con periodicità mensile tutte le variazioni riferite alle caratteristiche dell'utenza e in particolare:
 - a) variazioni anagrafiche della popolazione residente nati, morti, cambi di indirizzo, nuovi residenti, emigrazioni, ecc. (in formato elettronico in base ad un tracciato predeterminato oppure copia della comunicazione di trasmissione mensile alle A.S.L.);
 - b) variazioni delle attività commerciali in sede fissa e dei pubblici esercizi;
 - c) variazioni delle attività produttive segnalate agli uffici comunali;
 - d) elencazione delle nuove abitabilità richieste e dei relativi numeri civici.
3. Ciascun Comune si impegna a trasmettere mensilmente a S.I.A. i tracciati in formato elettronico contenenti i pagamenti effettuati dai contribuenti, pervenuti dall'agenzia delle Entrate o da altri soggetti incaricati a norma di legge dell'incasso. In alternativa, il Comune si attiva per creare un accesso (con utente e password) al portale dell'Agenzia delle Entrate o ad altro soggetto incaricato dell'incasso, con visibilità al solo scarico dei tracciati di pagamento, direttamente intestato ad un operatore di S.I.A.
4. Ciascun Comune si impegna, attraverso l'ufficio anagrafe comunale, all'atto della richiesta di residenza, di consegnare al cittadino la modulistica per la denuncia dell'occupazione dei locali ai fini dell'applicazione della tassa sui rifiuti TARI, modulistica messa a disposizione da SIA; inoltre l'ufficio anagrafe si impegna a verificare che l'intestatario della richiesta di iscrizione anagrafica abbia provveduto alla presentazione della denuncia stessa all'ufficio preposto.
5. Ciascun Comune si impegna a mettere a disposizione di S.I.A. tutti i dati dei cittadini in proprio possesso utili all'espletamento delle pratiche di iscrizione ai fini TARI, compresi i numeri telefonici (fissi e cellulari).
6. Ciascun Comune si impegna a designare e comunicare a SIA un referente comunale cui SIA potrà far capo nei rapporti tra i due Enti.
7. Ciascun Comune si impegna a trasmettere almeno una volta all'anno l'estrazione dell'anagrafe comunale in formato elettronico contenente tutti i dati dei cittadini residenti necessari per le verifiche finalizzate alla corretta ed aggiornata gestione della TARI da parte di SIA
8. Ciascun Comune trasmetterà a SIA, entro 15 giorni dall'approvazione, la copia autentica delle deliberazioni inerenti le tariffe approvate annualmente, copia della delibera di approvazione/modifica del regolamento comunale della TARI nonché il file in formato elettronico del regolamento stesso.
9. Ciascun Comune dovrà provvedere alla notifica gratuita degli avvisi di accertamento predisposti da SIA in duplice copia cartacea per tutti i contribuenti che risultano insoluti entro il termine stabilito e trasmetterli ad avvenuta notifica a SIA.

10. Ciascun Comune dovrà provvedere alla riscossione coattiva, secondo le modalità ritenute più opportune, una volta scaduti i termini intimati nell'avviso di accertamento di cui al punto precedente.
11. Ciascun Comune dovrà applicare autonomamente le agevolazioni, i contributi, le riduzioni e le esenzioni sul tributo comunale previste dal regolamento comunale della TARI per reddito.
12. Resta a carico di ciascun Comune il versamento e la rendicontazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504.
13. Ciascun Comune dovrà dotare un funzionario responsabile di SIA, appositamente designato, di una password di accesso all'anagrafe tributaria al fine di poter reperire i dati occorrenti per la corretta gestione del tributo.
14. Ciascun Comune dovrà trasmettere entro i termini prestabiliti tutta la documentazione relativa all'approvazione del Piano finanziario e la relativa relazione, all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 9 DPR 158/99;

Art. 5 – Oneri a carico di SIA SRL

1. SIA applica a nome e per conto di ogni Comune il tributo, gestendo nella sua totalità tutte le attività necessarie per pervenire alla fase della riscossione, fatte salve le specifiche competenze del Comune e/o dell'Unione.
2. SIA è tenuta a gestire il servizio di cui trattasi con professionalità ed efficacia, fornendo un servizio di qualità a costi contenuti, dotandosi altresì di adeguate soluzioni tecnologiche che consentano la creazione e l'aggiornamento della banca dati dei servizi affidati, contenente almeno per singolo anno:
 - i singoli utenti iscritti;
 - la base imponibile;
 - l'importo dovuto;
 - l'importo pagato.
3. SIA si impegna a utilizzare gli atti ricevuti dal Comune solo ed esclusivamente per le finalità connesse alla prestazione a favore di ciascun Comune dei servizi oggetto della presente convenzione ed in base alla normativa sulla privacy in vigore.
4. SIA, entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente, concede a ciascun Comune le chiavi di sola lettura per l'accesso alla banca dati di cui al precedente comma 2.
5. Al termine del periodo di gestione del servizio da parte di SIA, la banca dati prevista al precedente comma 2 è trasferita a titolo gratuito in proprietà e nella disponibilità del Comune, con obbligo di SIA di fornire i relativi tracciati record.
6. SIA predispone sulla base degli indirizzi di ciascun Comune, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione comunale, il Piano finanziario degli interventi (con relazione accompagnatoria) prevedente la copertura integrale dei costi del servizio. Detto piano dovrà essere approvato dall'organo comunale competente.

7. SIA predispone, contestualmente al Piano finanziario degli interventi, le simulazioni tariffarie che trasmette a ogni Comune per la determinazione e conseguente approvazione.
8. SIA provvede a consegnare in formato elettronico a ogni Comune l'elenco dettagliato delle bollette ad ogni emissione, corredato da un riepilogo finale suddiviso per le singole voci componenti il tributo (tassa rifiuti, tributo provinciale).
9. SIA attiva uno sportello per la gestione dei rapporti con l'utenza e l'aggiornamento della banca dati della tassa rifiuti TARI nei locali indicati al precedente art. 4 comma 1. Lo sportello è aperto al pubblico nelle modalità da concordare, con particolare attenzione a garantire un'adeguata presenza sul territorio nel mese di emissione delle bollette
10. SIA mette a disposizione dei contribuenti un servizio telefonico gratuito per l'utenza (numero verde) attivo negli orari di apertura al pubblico dei suoi uffici; inoltre garantisce l'accesso all'utenza per l'espletamento di tutte le pratiche inerenti la tassa rifiuti TARI nei propri orari di apertura al pubblico, dal lunedì al venerdì, presso la sede di Via Trento 21/d – CIRIE'.
11. L'attività di riscossione avverrà secondo le seguenti modalità:
 - 11.1 SIA provvede all'invio a domicilio degli avvisi di pagamento (bollette) almeno 30 giorni prima della scadenza;
 - 11.2 S.I.A., alla scadenza dei termini di versamento individuerà i contribuenti non in regola con i pagamenti e provvederà ad inviare tramite raccomandata con R.R. (o altra forma concordata con il Comune, in base alla normativa vigente) un sollecito di pagamento assegnando un termine massimo entro il quale il contribuente potrà regolarizzare la sua posizione;
 - 11.3 SIA, dopo la fase di sollecito di cui al punto precedente, provvederà ad emettere gli avvisi di accertamento per omesso pagamento, con l'applicazione delle sanzioni e degli interessi dovuti per legge;
 - 11.4 SIA, scaduti i termini per il pagamento degli avvisi di accertamento, trasmetterà al Comune un file e la documentazione cartacea occorrenti per la riscossione coattiva;
 - 11.5 SIA trasmetterà a ogni Comune con cadenza trimestrale apposito elenco delle partite da rimborsare agli utenti; detto elenco conterrà tutte le informazioni utili a consentire a ciascun Comune l'erogazione del rimborso dovuto;
 - 11.6 SIA trasmetterà annualmente ad ogni Comune apposito elenco contenente la suddivisione, per singola tipologia di tributo, delle partite per le quali si è provveduto ad emettere uno sgravio di somme.
 - 11.7 SIA provvederà al recupero dell'evasione fiscale a nome e per conto di ciascun Comune, nonché effettuerà i controlli formali delle dichiarazioni.
 - 11.8 SIA si riserva di fornire i servizi di cui ai punti precedenti anche attraverso personale e/o strutture di terzi a cui può affidare parte dei servizi oggetto della presente convenzione, nel rispetto dei dettami della normativa vigente.

Art. 6 – Addebito dei costi di gestione del servizio

1. I costi annui di gestione della tassa rifiuti TARI – intendendosi per tali: i costi complessivi del personale, i costi per stampa e spedizione bollette nonché tutte le spese vive sostenute per la gestione del tributo e i costi generali e di struttura SIA attribuibili all'attività in oggetto, da quantificarsi annualmente prima della predisposizione del Piano finanziario da sottoporre all'approvazione dell'organo comunale competente, sono imputati nel Piano finanziario di ciascun anno in funzione del quale sono state determinate le tariffe medesime; sono stabiliti per il primo anno in euro 7,06 ad utenza (oltre i costi unitari di stampa e spedizione) e vengono fatturati al Comune mediante acconti trimestrali e conguaglio entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di competenza. Per gli anni successivi i costi potranno subire variazioni in base agli effettivi costi industriali del servizio e alle tariffe di mercato per la stampa e spedizione. Tali eventuali variazioni dovranno essere concordate tra le parti.
2. tali importi vengono fatturati da parte di SIA SRL trimestralmente all'Unione dei Comuni, con dettaglio degli importi per ciascun Comune servito, ognuno dei quali rimane solidalmente responsabile con l'Unione, esclusivamente per la quota di propria competenza per gli importi in oggetto.
3. L'Unione dei Comuni si impegna a liquidare e pagare le fatture emesse da SIA "entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della fattura ovvero della motivata e regolarmente documentata richiesta decorsi i quali verrà addebitata una sanzione pari al 5% del dovuto oltre agli interessi al tasso di interesse legale previsto dall'art. 1284 c.c.".

Art. 7–Controversie

Per ogni controversia inerente l'interpretazione o l'esecuzione della presente convenzione si individua quale foro competente il Foro di Torino; le parti si obbligano a procedere, prima dell'avvio di qualsiasi azione di tipo legale, ad esperire un tentativo di conciliazione affidato all'Assemblea della società SIA della quale i Comuni (affidatari a mezzo dell'Unione) fanno parte.

Art. 8 – Registrazione

Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Ciriè, _____

SIA SRL

(Il Presidente)

UNIONE MONTANA
VALLI LANZO CERONDA CASTERNONE
(Il Presidente)

cert@pec.siaweb.info

Da: unionemontana.vlcc.to@legalmail.it
Inviato: martedì 22 febbraio 2022 11:41
A: cert@pec.siaweb.info; info@siaweb.info
Oggetto: SERVIZIO CONVENZIONATO GESTIONE T.A.R.I. - RINNOVO CONVENZIONE TRIENNIO 2022-2024 CON SOC. S.I.A.
Allegati: It_trasmissDCU_Convenz202.pdf; CU-2021-00032.PDF.P7M; ConvenzioneSIA_2022-24.doc; Segnatura.xml

Unione Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone

Prot. 0000931 del 22/02/2022

Oggetto: SERVIZIO CONVENZIONATO GESTIONE T.A.R.I. - RINNOVO CONVENZIONE TRIENNIO 2022-2024 CON SOC. S.I.A. UNIONE MONTANA DI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE

codice archiviazione: 45806

Frazione Fè n. 2 - 10070 CERES (TO)
Tel. 0123/53339 - 0123/53120
PEC: unionemontana.vlcc.to@legalmail.it
<http://www.unionemontanavlcc.it>

"AVVERTENZE AI SENSI DEL DLGS 196/2003, del REG. UE 679/2016 e s.m.i.

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nel/i file/s allegato/i, sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora ricevete questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema; costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal Dlgs 196/2003, dal Reg. UE 679/2016 e s.m.i. il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse."

info@siaweb.info

Da: unionemontana.vlcc.to@legalmail.it
Inviato: martedì 22 febbraio 2022 11:41
A: cert@pec.siaweb.info; info@siaweb.info
Oggetto: SERVIZIO CONVENZIONATO GESTIONE T.A.R.I. - RINNOVO CONVENZIONE TRIENNIO 2022-2024 CON SOC. S.I.A.
Allegati: It_trasmissDCU_Convenz202.pdf; CU-2021-00032.PDF.P7M; ConvenzioneSIA_2022-24.doc; Segnatura.xml

Unione Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone

Prot. 0000931 del 22/02/2022

Oggetto: SERVIZIO CONVENZIONATO GESTIONE T.A.R.I. - RINNOVO CONVENZIONE TRIENNIO 2022-2024 CON SOC. S.I.A. UNIONE MONTANA DI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE

codice archiviazione: 45806

Frazione Fè n. 2 - 10070 CERES (TO)
Tel. 0123/53339 - 0123/53120
PEC: unionemontana.vlcc.to@legalmail.it
<http://www.unionemontanavlcc.it>

"AVVERTENZE AI SENSI DEL DLGS 196/2003, del REG. UE 679/2016 e s.m.i.

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nel/i file/s allegato/i, sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora ricevete questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema; costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal Dlgs 196/2003, dal Reg. UE 679/2016 e s.m.i. il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse."

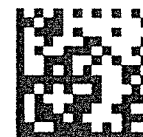
ALLEGATO B



info@cisaweb.info

Da: info@siaweb.info
Inviato: venerdì 18 agosto 2023 08:50
A: Consozio CISA
Oggetto: Convenzioni per la gestione della Tariffa Rifiuti in nome e per conto dei Comuni
Soci - Trasferimento titolarità
Allegati: 1456 - CISA_GESTIONE TARI-TRASFERIMENTO TITOLARITA' - GP.pdf; 2023.03.09
Estratto punto 2.pdf

Si trasmette nostra nota prot. 1456 del 18/08/2023 e relativo allegato.



Protocollo CISA
2023-C01249
18/08/2023
nri#dir#fda

Distinti saluti.



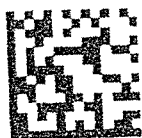
UFFICIO SEGRETERIA

Tel: 011/920.22.14, fax. 011/921.19.60
info@siaweb.info, cert@pec.siaweb.info

Al sensi del D.Lgs. n. 196/03 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ed a uso esclusivo del destinatario.

Qualora il messaggio Le fosse pervenuto per errore, la preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione.

Grazie



Protocollo SIA
2023-S01456
18/08/2023
mcir#dir

SIA s.r.l.

Servizi Intercomunal per l'Ambiente

Spett.le
Consorzio di Area Vasta CISA

Alla c.a.
Dott. Mario Burocco
Presidente

Ing. Giuseppe Ansinello
Direttore

Oggetto: Convenzioni per la gestione della Tariffa Rifiuti in nome e per conto dei Comuni Soci.
Trasferimento titolarità.

Premesso che la Società SIA Srl risulta titolare delle convenzioni relative alla gestione della Tariffa Rifiuti in nome e per conto di alcuni comuni soci afferenti il Bacino di competenza di codesto C.A.V., più nello specifico:

- dei Comuni di Barbania, Ciriè, Front, Grosso, Mathi, Robassomero, San Francesco al Campo, Vauda Canavese, Villanova Canavese;
- dell'Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casterone (alla quale ad oggi aderiscono i Comuni di Ala di Stura, Balangero, Balme, Cantoira, Chialamberto, Coassolo Torinese, Corio, Givoletto, La Cassa, Lanzo Torinese, Monastero di Lanzo, Pessinetto, Val della Torre, Vallo Torinese).

Al fine di dar corso ai nuovi assetti derivanti dal modello di governance adottato a seguito della graduale applicazione dalla Legge Regionale 1/2018 e come da intese tra la scrivente Società e codesto Consorzio, si trasmette in allegato alla presente estratto della Delibera di CdA n.ro 2 del 9 marzo 2020 u.s. con la quale è stato dato mandato alla Presidente di procedere al trasferimento della titolarità delle convenzioni in questione.

In attesa di riscontro per procedere ai conseguenti atti, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Giorgio Perella

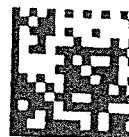
Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno: "*Gestione Tariffa. Riorganizzazione assetto CISA / SIA a seguito evoluzione normativa. Cessione titolarità convenzioni attive per la gestione della Tariffa nei confronti dei Comuni del Bacino CISA*" la Presidente ricorda come le motivazioni che avevano portato ad assumere direttamente gli affidamenti relativi alla gestione della tariffa sono venuti meno a seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale 1/2020 che ha definito il nuovo assetto di governance confermando gli ambiti degli esistenti Consorzi trasformandoli in Consorzi di Area Vasta.

Accogliendo la proposta della Presidente, il Consiglio di Amministrazione ad unanimità di voti

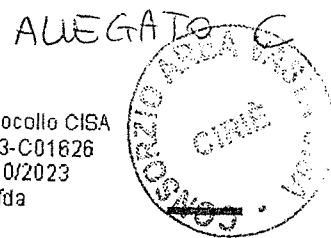
D E L I B E R A

Di dare mandato alla Presidente di cedere la titolarità delle Convenzioni in essere circa la Gestione della Tariffa per i Comuni del Bacino 17 al Consorzio di Area Vasta CISA.

info@cisaweb.info



Protocollo CISA
2023-C01826
12/10/2023
nri#fda



Da: info@siaweb.info
Inviato: giovedì 12 ottobre 2023 14:47
A: Consorzio CISA
Oggetto: SERVIZIO GESTIONE TARIFFA RIFIUTI. DETERMINAZIONI COSTI DA APPLICARE.
Allegati: 2022.11.10 Estratto punto 3.pdf

Prot. 1816 del 12/10/2023

Si invia in allegato documentazione inerente l'oggetto.

Distinti saluti.



UFFICIO SEGRETERIA

Tel: 011/920.22.14, fax: 011/921.19.60
info@siaweb.info, cert@pec.siaweb.info

Al sensi del D.Lgs. n. 196/03 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ed a uso esclusivo del destinatario.

Qualora il messaggio Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione.

Grazie

SIA s.r.l.

LIBRO VERBALI ORGANO AMMINISTRATIVO

C.F. - P.Iva. 08769960017

SIA s.r.l.

Via Trento 21/d – 10073 Ciriè (TO)

Capitale Sociale € 3.000.000,00 i.v.

Verbale del Consiglio di Amministrazione

Del 10 novembre 2022

In data 10 novembre 2022 alle ore 18:00, presso gli Uffici di SIA in Ciriè, via Trento 21/d, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società convocato – anche in teleconferenza - per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

OMISSIS

3. Servizio gestione tariffa rifiuti. Determinazione costi da applicare.

OMISSIS

Il Presidente Celestina Olivetti assunta la presidenza, a norma di Statuto, constata che sono presenti i Signori:

Mauro Meotto, Vicepresidente – in presenza;

Guido Bili, Consigliere – in presenza;

Risultano assenti giustificati i Consiglieri Luca Casale e Maria Costantino.

Per il Collegio Sindacale risultano presenti:

Dott. Albino Bertino, Sindaco effettivo – in presenza;

Ha giustificato il proprio ritardo la Dott.ssa Mariangela Brunero, Presidente del Collegio Sindacale;

Ha giustificato la propria assenza la Dott.ssa Ida Elisa Ventola, Sindaco effettivo.

Il Presidente dichiara il Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare sul sopra citato ordine del giorno e invita il Direttore Generale Sig. Perello Giorgio, in presenza, a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante.

OMISSIS

SIA s.r.l.

LIBRO VERBALI ORGANO AMMINISTRATIVO

C.F. - P.Iva. 08769960017

OMISSIS

SIA s.r.l.

LIBRO VERBALI ORGANO AMMINISTRATIVO

C.F. - P.Iva. 08769960017

OMISSIS

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno: "Servizio gestione tariffa rifiuti. Determinazione costi da applicare" la Presidente, richiamata la precedente Delibera del CdA del 10 ottobre 2018, illustra con l'ausilio del Direttore le motivazioni che suggeriscono di rimodulare i costi da applicare per la gestione della tariffa rifiuti secondo la "modalità 4" (gestione totale).

Le economicità derivanti da fattori di scala via via incrementatesi ed il cui trend sembrerebbe confermato anche per il 2023 (il Comune di Nole intende rinnovare l'affidamento a SIA attraverso una nuova convenzione con il Consorzio CISA della durata di 5 anni in luogo di 3, il Comune di Robassomero ha formalizzato l'intenzione di passare da una gestione parziale alla gestione totale in modalità 4, il Comune di Cirié sta verificando la fattibilità tecnica di un affidamento in modalità 4 a partire dal 1° gennaio 2023) hanno infatti contribuito a far diminuire il costo ad utenza del servizio, mentre i nuovi costi riconducibili all'Ufficio Gestione Tariffa e Rapporti con gli Utenti per servizi a supporto delle attività di CISA anche come ETC e derivanti dagli adempimenti in materia di regolazione tariffaria previsti da ARERA è corretto siano imputati nelle spese generali e considerati costi consortili.

La Presidente argomenta infine come, d'intesa con il Consorzio CISA e recependo la ratio regolatoria di ARERA di concentrare in un unico soggetto la figura del gestore, si renda opportuno che i Comuni (o per loro, le Unioni dei Comuni) si convenzionino con il Consorzio anche per la gestione della Tariffa Rifiuti, servizio che il Consorzio fornirà mediante la società di *in house providing* SIA Srl.

Accogliendo la proposta della Presidente, il Consiglio di Amministrazione ad unanimità di voti

DELIBERA

- Di aggiornare, con applicazione dall'annualità 2022, le modalità di addebito dei costi relativi alla gestione della Tariffa Rifiuti come segue:

SIA s.r.l.

LIBRO VERBALI ORGANO AMMINISTRATIVO

C.F. - P.Iva. 08769960017

Modalità 1:

SIA Srl fornisce, mediante il software gestionale in uso, l'elaborazione degli svuotamenti dei cassonetti associati alle utenze per determinare il quantitativo di rifiuto da addebitare, sulla base di un data base costantemente aggiornato dal Comune. Il Comune, con personale proprio, gestisce il customer care relativo alla bollettazione, l'inserimento delle variazioni, l'elaborazione e la stampa delle bollette e la rendicontazione dei pagamenti ricevuti e tutte le attività non specificamente fornite da SIA Srl.

Costi di SIA Srl: 1,90 €/utenza

Modalità 2:

SIA Srl fornisce l'ambiente operativo (licenze d'uso) per la gestione, la predisposizione degli account necessari, la configurazione delle differenti modalità di accesso da parte di ogni utilizzatore, la formazione ed il supporto all'uso del programma agli operatori comunali, l'elaborazione annuale delle tariffe sulla base del PEF approvato dal Comune da applicare agli utenti (simulazioni), il caricamento delle tariffe annuali deliberate dal Comune, l'elaborazione degli svuotamenti dei cassonetti associati alle utenze per determinare il quantitativo di rifiuto da addebitare, le interfacce per la produzione dei file di stampa degli avvisi di pagamento. Il Comune, con personale proprio, gestisce il customer care relativo alla bollettazione, l'inserimento delle variazioni, l'elaborazione e la stampa delle bollette e la rendicontazione dei pagamenti ricevuti.

Costi di SIA Srl: 2,10 €/utenza

Modalità 3:

Oltre a quanto previsto dalla modalità 1, SIA Srl si occupa anche, dell'elaborazione della stampa e della spedizione delle bollette, della rendicontazione dei pagamenti ricevuti (sulla base dei tracciati dell'Agenzia delle Entrate forniti dal Comune). Il Comune, con il proprio personale, si occupa dei rapporti con l'utenza e dell'inserimento delle variazioni annuali sul gestionale in uso.

Costi di SIA Srl: 4,00 €/utenza

Modalità 4:

Oltre a quanto previsto dalle modalità 1 e 2, SIA Srl, tramite personale proprio, si occupa anche della gestione degli utenti (sportelli al pubblico) e dell'inserimento delle variazioni ricevute (gestione totale).

Costi di SIA Srl: 5,00 €/utenza

SIA s.r.l.

LIBRO VERBALI ORGANO AMMINISTRATIVO

C.F. - P.Iva. 08769960017

- Di dare mandato al Presidente e al Direttore, anche in forma disgiunta, di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti a dar attuazione al nuovo quadro di affidamento del servizio di gestione della Tariffa Rifiuti e dei Rapporti con gli utenti procedendo in accordo con il Consorzio CISA alla eventuale cessione dei contratti / convenzioni in essere in favore del Consorzio, ed assumendo in capo alla Società la gestione di tali attività nell'ambito delle previsioni del vigente Contratto di Servizio.

04/SS/S

SIA s.r.l.

LIBRO VERBALI ORGANO AMMINISTRATIVO

C.F. - P.Iva. 08769960017

OMISSIS

Esauriti i punti all'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara tolta la riunione alle ore 19:10.

Il Segretario

Giorgio Perello

Il Presidente

Celestina Olivetti



COMUNE	MODALITA' DI GESTIONE	COSTO DI GESTIONE ANNUO PREVENTIVATO DA PEF 2023
Ala di Stura	modalità 4	€ 11.125,20
Balangero	modalità 4	€ 17.233,84
Balme	modalità 4	€ 4.395,22
Cantoira	modalità 4	€ 18.063,46
Chialamberto	modalità 4	€ 9.613,39
Coassolo Torinese	modalità 4	€ 9.788,80
Corio	modalità 4	€ 10.668,00
Givoletto	modalità 4	€ 20.431,76
La Cassa	modalità 4	€ 8.328,83
Lanzo Torinese	modalità 4	€ 32.526,00
Monastero di Lanzo	modalità 4	€ 7.116,36
Pessinetto	modalità 4	€ 13.208,00
Val della Torre	modalità 4	€ 20.307,89
Vallo Torinese	modalità 4	€ 3.941,88

PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'UNIONE MONTANA DI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE E IL CONSORZIO DI AREA VASTA CISA PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

(ART. 1 COMMI DAL 639 A 705 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013 N. 147 E S.M.I.)

Premesso che:

- a. l'Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone ha affidato le attività connesse alla riscossione della Tassa Rifiuti alla società Sia S.r.l. con le modalità contenute nel Protocollo d'intesa approvato con deliberazione del Consiglio n. 32 del 28/02/2019 con scadenza 31/12/2024;
- b. la Società Sia S.r.l., al fine di dar corso ai nuovi assetti derivanti dal modello di governance adottato a seguito della Legge Regionale 1/2018, con delibera di CdA del 09/03/2023 ha dato mandato al Presidente di cedere la titolarità della Convenzione di affidamento al punto precedente al Consorzio di Area Vasta CISA;
- c. la Società Sia S.r.l., con delibera di CdA del 10/11/2022, ha definito, con applicazione dall'annualità 2022, le modalità di addebito dei costi relativi alla gestione della TARI;
- d. il Consorzio di Area Vasta CISA ritiene opportuno avvalersi del "contratto di servizio" sottoscritto tra il Consorzio e la Società SIA srl affidando il servizio di gestione della tariffa alla medesima Società con le modalità già contenute nel Protocollo d'Intesa approvato dall'Unione Montana di Comuni con delibera del Consiglio n. 32 del 28/02/2019, proponendo di fissare la scadenza del servizio al 31/12/2027 uniformando così il termine delle attività ai Protocolli d'Intesa già sottoscritti da altri Comuni consorziati;
- e. che il presente protocollo d'intesa si intende per i Comuni facenti parte dell'Unione che hanno formalmente deliberato il trasferimento della funzione di gestione della TARI all'Unione medesima (*Ala di Stura, Balangero, Balme, Cantoira, Chialamberto, Coassolo Torinese, Corio, Fiano, Givoletto, La Cassa, Lanzo Torinese, Monastero di Lanzo, Pessinetto, Val della Torre, Vallo Torinese*) e per tutti i Comuni facenti parte dell'Unione che formalizzeranno il trasferimento di tale funzione in data successiva;
- f. le parti manifestano l'intenzione di procedere con quanto sopra esposto.

Tutto ciò premesso, le parti convengono che:

Art. 1 – Affidamento del servizio per la gestione della tassa sui rifiuti

- 1. L'Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone affida al Consorzio di Area Vasta CISA (nel seguito CISA) la gestione della tassa sui rifiuti – comprendente anche il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992 – per i Comuni facenti parte dell'Unione che abbiano formalmente deliberato il trasferimento di tale funzione all'Unione medesima (riportati in allegato 1) e per tutti i Comuni facenti parte dell'Unione che formalizzeranno il trasferimento di tale funzione in data successiva, ai quali si intenderà automaticamente estesa il presente protocollo d'intesa.

2. Detto tributo è disciplinato dall'apposito regolamento approvato da ciascun Comune con atto consiliare.
3. La determinazione dei criteri, della base imponibile e delle tariffe relativi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è in capo al Comune, che li comunica all'Unione e a CISA.
4. CISA determina i conseguenti importi dovuti dai contribuenti ed emette avvisi di pagamento aventi le caratteristiche delle bollette di utenza intestate esclusivamente al Comune. Il tributo è versato dai contribuenti direttamente al Comune secondo le modalità previste dalla legge.
5. Agli incassi degli importi dovuti a titolo di tassa sui rifiuti (TARI) dai venditori ambulanti che sono soggetti alla tassa rifiuti giornaliera, nonché delle occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche, provvede direttamente ciascun Comune.
6. Il versamento del tributo è effettuato dai contribuenti secondo la rateizzazione stabilita da ciascun Comune e disciplinata dalla legge e dal regolamento comunale di cui al punto 2.

Art. 2 – Durata

Il presente protocollo d'intesa ha competenza quadriennale per quanto concerne le annualità del tributo TARI, e cioè dal 2024 al 2027; per quanto concerne invece la competenza temporale dei servizi resi il protocollo d'intesa avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 31 dicembre 2027; ciascuna parte potrà recedere al termine di ogni annualità (per il primo esercizio entro il 30 giugno, per quelli successivi entro il 31 dicembre) con il preavviso, da inviare tramite lettera raccomandata con R.R., di almeno 60 giorni.

Art. 3 – Incompatibilità

I Comuni che abbiano formalmente deliberato il trasferimento della funzione all'Unione e l'Unione medesima non possono effettuare direttamente attività rientranti nella gestione della TARI di cui all'art. 1, fatta salva la tariffa giornaliera (di cui all'art. 1 comma 5) e la riscossione coattiva (che resterà in ogni caso in capo ai Comuni).

Art. 4 – Oneri a carico di ciascun Comune

1. Ciascun Comune concede in uso gratuito a CISA un locale per lo sportello di gestione dei rapporti con l'utenza, dotato di idonea attrezzatura e la possibilità di poter attivare il collegamento a Internet.
2. Ciascun Comune si impegna, inoltre, a titolo gratuito, a trasmettere con periodicità mensile tutte le variazioni riferite alle caratteristiche dell'utenza e in particolare:
 - a) variazioni anagrafiche della popolazione residente nati, morti, cambi di indirizzo, nuovi residenti, emigrazioni, ecc. (in formato elettronico in base ad un tracciato predeterminato oppure copia della comunicazione di trasmissione mensile alle A.S.L.);
 - b) variazioni delle attività commerciali in sede fissa e dei pubblici esercizi;
 - c) variazioni delle attività produttive segnalate agli uffici comunali;
 - d) elencazione delle nuove abitabilità richieste e dei relativi numeri civici.

3. Ciascun Comune si impegna a trasmettere mensilmente a CISA i tracciati in formato elettronico contenenti i pagamenti effettuati dai contribuenti, pervenuti dall'agenzia delle Entrate o da altri soggetti incaricati a norma di legge dell'incasso. In alternativa, il Comune si attiva per creare un accesso (con utente e password) al portale dell'Agenzia delle Entrate o ad altro soggetto incaricato dell'incasso, con visibilità al solo scarico dei tracciati di pagamento, direttamente intestato ad un operatore di CISA.
4. Ciascun Comune si impegna, attraverso l'ufficio anagrafe comunale, all'atto della richiesta di residenza, di consegnare al cittadino la modulistica per la denuncia dell'occupazione dei locali ai fini dell'applicazione della tassa sui rifiuti TARI, modulistica messa a disposizione da CISA; inoltre l'ufficio anagrafe si impegna a verificare che l'intestatario della richiesta di iscrizione anagrafica abbia provveduto alla presentazione della denuncia stessa all'ufficio preposto.
5. Ciascun Comune si impegna a mettere a disposizione di CISA tutti i dati dei cittadini in proprio possesso utili all'espletamento delle pratiche di iscrizione ai fini TARI, compresi i numeri telefonici (fissi e cellulari).
6. Ciascun Comune si impegna a designare e comunicare a CISA un referente comunale cui CISA potrà far capo nei rapporti tra i due Enti.
7. Ciascun Comune si impegna a trasmettere almeno una volta all'anno l'estrazione dell'anagrafe comunale in formato elettronico contenente tutti i dati dei cittadini residenti necessari per le verifiche finalizzate alla corretta e aggiornata gestione della TARI da parte di CISA.
8. Ciascun Comune trasmetterà a CISA, entro 15 giorni dall'approvazione, la copia autentica delle deliberazioni inerenti le tariffe approvate annualmente, copia della delibera di approvazione/modifica del regolamento comunale della TARI nonché il file in formato elettronico del regolamento stesso.
9. Ciascun Comune dovrà provvedere alla notifica gratuita degli avvisi di accertamento predisposti da CISA in duplice copia cartacea per tutti i contribuenti che risultano insoluti entro il termine stabilito e trasmetterli ad avvenuta notifica a CISA.
10. Ciascun Comune dovrà provvedere alla riscossione coattiva, secondo le modalità ritenute più opportune, una volta scaduti i termini intimati nell'avviso di accertamento di cui al punto precedente.
11. Ciascun Comune dovrà applicare autonomamente le agevolazioni, i contributi, le riduzioni e le esenzioni sul tributo comunale previste dal regolamento comunale della TARI per reddito.
12. Resta a carico di ciascun Comune il versamento e la rendicontazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504.
13. Ciascun Comune dovrà dotare un funzionario responsabile di CISA, appositamente designato, di una password di accesso all'anagrafe tributaria al fine di poter reperire i dati occorrenti per la corretta gestione del tributo.
14. Ciascun Comune dovrà trasmettere entro i termini prestabiliti tutta la documentazione relativa all'approvazione del Piano finanziario e la relativa relazione, all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 9 DPR 158/99;

Art. 5 – Oneri a carico di CISA

1. CISA applica a nome e per conto di ogni Comune la TARI, gestendo nella sua totalità tutte le attività necessarie per pervenire alla fase della riscossione, fatte salve le specifiche competenze del Comune e/o dell'Unione.
2. CISA è tenuta a gestire il servizio di cui trattasi con professionalità ed efficacia, fornendo un servizio di qualità a costi contenuti, dotandosi altresì di adeguate soluzioni tecnologiche che consentano la creazione e l'aggiornamento della banca dati dei servizi affidati, contenente almeno per singolo anno:
 - i singoli utenti iscritti;
 - la base imponibile;
 - l'importo dovuto;
 - l'importo pagato.
3. CISA si impegna a utilizzare gli atti ricevuti dal Comune solo ed esclusivamente per le finalità connesse alla prestazione a favore di ciascun Comune dei servizi oggetto del presente protocollo d'intesa ed in base alla normativa sulla privacy in vigore.
4. CISA, entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente, concede a ciascun Comune le chiavi di sola lettura per l'accesso alla banca dati di cui al precedente comma 2.
5. Al termine del periodo di gestione del servizio da parte di CISA, la banca dati prevista al precedente comma 2 è trasferita a titolo gratuito in proprietà e nella disponibilità del Comune, con obbligo di CISA di fornire i relativi tracciati record.
6. CISA predispone sulla base degli indirizzi di ciascun Comune, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione comunale, il Piano finanziario degli interventi (con relazione accompagnatoria) prevedente la copertura integrale dei costi del servizio. Detto piano dovrà essere approvato dall'organo comunale competente.
7. CISA predispone, contestualmente al Piano finanziario degli interventi, le simulazioni tariffarie che trasmette a ogni Comune per la determinazione e conseguente approvazione.
8. CISA provvede a consegnare in formato elettronico a ogni Comune l'elenco dettagliato degli avvisi a ogni emissione, corredato da un riepilogo finale suddiviso per le singole voci componenti il tributo (tassa rifiuti, tributo provinciale).
9. CISA attiva uno sportello per la gestione dei rapporti con l'utenza e l'aggiornamento della banca dati della TARI nei locali indicati al precedente art. 4 comma 1. Lo sportello è aperto al pubblico nelle modalità da concordare, con particolare attenzione a garantire un'adeguata presenza sul territorio nel mese di emissione delle bollette
10. CISA mette a disposizione dei contribuenti un servizio telefonico gratuito per l'utenza (numero verde) attivo negli orari di apertura al pubblico dei suoi uffici; inoltre garantisce l'accesso all'utenza per l'espletamento di tutte le pratiche inerenti la tassa rifiuti TARI nei propri orari di apertura al pubblico, dal lunedì al venerdì, presso la sede di Via Trento 21/d – CIRIE'.
11. L'attività di riscossione avverrà secondo le seguenti modalità:

- 11.1 CISA provvede all'invio a domicilio degli avvisi di pagamento (bollette) almeno 30 giorni prima della scadenza;
- 11.2 CISA, alla scadenza dei termini di versamento, individuerà i contribuenti non in regola con i pagamenti e provvederà a inviare tramite raccomandata con R.R. (o altra forma concordata con il Comune, in base alla normativa vigente) un sollecito di pagamento assegnando un termine massimo entro il quale il contribuente potrà regolarizzare la sua posizione;
- 11.3 CISA, dopo la fase di sollecito di cui al punto precedente, provvederà ad emettere gli avvisi di accertamento per omesso pagamento, con l'applicazione delle sanzioni e degli interessi dovuti per legge;
- 11.4 CISA, scaduti i termini per il pagamento degli avvisi di accertamento, trasmetterà al Comune un file e la documentazione cartacea occorrenti per la riscossione coattiva;
- 11.5 CISA trasmetterà a ogni Comune con cadenza trimestrale apposito elenco delle partite da rimborsare agli utenti; detto elenco conterrà tutte le informazioni utili a consentire a ciascun Comune l'erogazione del rimborso dovuto;
- 11.6 CISA trasmetterà annualmente ad ogni Comune apposito elenco contenente la suddivisione, per singola tipologia di tributo, delle partite per le quali si è provveduto ad emettere uno sgravio di somme.
- 11.7 CISA provvederà al recupero dell'evasione fiscale a nome e per conto di ciascun Comune, nonché effettuerà i controlli formali delle dichiarazioni.
- 11.8 CISA si riserva di fornire i servizi di cui ai punti precedenti anche attraverso personale e/o strutture di terzi a cui può affidare parte dei servizi oggetto del presente protocollo d'intesa, nel rispetto dei dettami della normativa vigente.

Art. 6 – Addebito dei costi di gestione del servizio

1. I costi annui di gestione della TARI – intendendosi per tali: i costi complessivi del personale, i costi per stampa e spedizione bollette nonché tutte le spese vive sostenute per la gestione del tributo e i costi generali e di struttura CISA attribuibili all'attività in oggetto, da quantificarsi annualmente prima della predisposizione del Piano finanziario da sottoporre all'approvazione dell'organo comunale competente, sono imputati nel Piano finanziario di ciascun anno in funzione del quale sono state determinate le tariffe medesime; sono stabiliti in base alla modalità di gestione per il primo anno come segue:
 - modalità 1: € 1,90 ad utenza
 - modalità 2: € 2,10 ad utenza
 - modalità 3: € 4,00 ad utenza
 - modalità 4: € 5,00 ad utenzaoltre i costi unitari di stampa e spedizione. Per gli anni successivi i costi potranno subire variazioni in base agli effettivi costi industriali del servizio e alle tariffe di mercato per la stampa e spedizione. Tali eventuali variazioni dovranno essere concordate tra le parti.
2. Tali importi vengono fatturati da parte di CISA mensilmente con congruaggio entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di competenza all'Unione dei Comuni, con dettaglio degli importi per

ciascun Comune servito, ognuno dei quali rimane solidalmente responsabile con l'Unione, esclusivamente per la quota di propria competenza per gli importi in oggetto.

3. L'Unione dei Comuni si impegna a liquidare e pagare le fatture emesse da CISA "entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della fattura ovvero della motivata e regolarmente documentata richiesta decorsi i quali verrà addebitata una sanzione pari al 5% del dovuto oltre agli interessi al tasso di interesse legale previsto dall'art. 1284 c.c.".

Art. 7 – Controversie

Per ogni controversia inerente l'interpretazione o l'esecuzione del presente protocollo d'intesa si individua quale foro competente il Foro di Ivrea; le parti si obbligano a procedere, prima dell'avvio di qualsiasi azione di tipo legale, ad esperire un tentativo di conciliazione affidato all'Assemblea del C.I.S.A. della quale i Comuni (affidatari a mezzo dell'Unione) fanno parte.

Art. 8 – Registrazione

Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Ciriè, _____

CAV CISA

(Il Presidente)

UNIONE MONTANA
VALLI LANZO CERONDA CASTERNONE
(Il Presidente)

In originale firmato digitalmente
Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to BUROCCO Mario

IL SEGRETARIO CONSORZIALE

f.to BOSSA Matteo

Ciriè li, **09 GEN 2024**

La presente deliberazione viene affissa
in data odierna all'Albo Pretorio Comunale
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (art.124,
comma1 del T.U.267/2000)

Il Segretario

f.to ANOBILE Anna

Copia Conforme all'originale

IL SEGRETARIO CONSORZIALE

BOSSA Matteo
f.to digitalmente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

☒ La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all'albo pretorio del
Comune di Ciriè, per quindici giorni consecutivi, dal **09 GEN 2024**

IL SEGRETARIO

f.to ANOBILE Anna

☐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'albo pretorio del
Comune di Ciriè, per 10 giorni consecutivi (art. 134, comma 3, T.U.267/2000)

☒ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

DIVENUTA ESECUTIVA IL

20.12.2023

IL SEGRETARIO CONSORZIALE

f.to BOSSA Matteo

